

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'EROGAZIONE DEL
PREMIO DI RISULTATO

Il giorno 02/03/2023 (duemilaventitre), presso la sede dell'ASM CODOGNO SRL in Codogno - Viale Trieste n° 66, si sono riuniti:

- in rappresentanza dell'ASM CODOGNO SRL
Il Presidente Negri Andrea
- in rappresentanza dei lavoratori regolati dal C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA
i Sigg. Bonfiglio Alessio della CISLe Caravello Emanuele della CGIL

VISTI

- Il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 – agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- la Delibera del Comune di Codogno del 24 luglio 2014;

a seguito di uno specifico confronto effettuato fra le parti in relazione anche all'andamento gestionale dell'azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

viene individuato il seguente indicatore d'incremento di efficienza e produttività aziendale, concordata attraverso apposito confronto effettuato tra le parti relativo all'andamento generale dell'azienda:
miglioramento della produttività del personale, intesa come maggior impegno individuale anche in considerazione delle scelte operate in merito alla pianta organica, flessibilità ed organizzazione generale del lavoro, assenteismo nei limiti fisiologici.
In considerazione di quanto sopra le Parti concordano sull'erogazione di un premio di risultato nella seguente misura:

lavoratori C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA

- 100% della retribuzione base individuale in essere alla data del 31/12/2022 maggiorata di tutti gli ad-personam in essere alla medesima data per tutti i dipendenti;
- il premio sarà erogato con le competenze del mese di aprile 2023;
- la base di calcolo per il premio sarà determinata dalla somma della retribuzione base individuale come sopra individuata alla quale verrà aggiunta la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) lorde per ogni dipendente;
- dalla retribuzione base individuale verrà sottratta l'incidenza delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente secondo la seguente formula:
retribuzione base individuale / 167 / 12 x n. ore assenza dell'anno

L'imposta sostitutiva del 5 % troverà applicazione nel limite di 3.000 euro lordi per l'anno 2022 e solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2022, ad euro 80.000.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Lodi a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa.




Resta espressamente inteso che ogni eventuale modifica all'organizzazione del lavoro (a titolo esemplificativo: orario di lavoro, fruizione ferie, luogo di lavoro, ecc.) intesa a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi sarà concordata fra le parti stipulanti il presente accordo.

Codogno li, 02/03/2023

Letto, concordato e sottoscritto


per l'A.S.M.

Il Presidente




(Negri Andra)

per i lavoratori C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA



(Sig. Bonfiglio Alessio CISL)



(Sig. Caravello Emanuele CGIL)